

via Prospero Alpino, 20 – 00154 ROMA Indirizzo Internet: www.usacliroma.it

tel. 06.5780079/06.95948975 fax: 06.5780103

email: calcio@usacliroma.it

COMMISSIONE DISCIPLINARE

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n.3 del 20 dicembre 2024

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (2° GRADO)

ASD KIPLING CALCIO - avverso squalifica calciatore Larosa Francesco per 4 (quattro) gare. Gara: ASD Montesacro 2008 - ASD Kipling Calcio del 25 novembre 2024. Comunicato Ufficiale n.9 del 30 novembre 2024. Procedimento 3/A.

Avverso il superiore provvedimento ricorre l'ASD Kipling Calcio che, deducendo una propria versione dei fatti che tende a sminuire la irregolarità del comportamento scorretto contestato al tesserato indicato in epigrafe, chiede una riduzione della squalifica.

Alla luce delle difese spiegate, nonché del referto arbitrale, non appare provato che il calciatore non abbia tenuto atteggiamenti irriguardosi e minacciosi nei confronti di un A.A, mentre si legge, con dovizia di particolari, tutta una serie di accadimenti che nulla hanno a sostegno della propria linea difensiva, e che evidenziano al più il tentativo di denigrare il comportamento degli Ufficiali di gara, ai quali ricondurre la causa del comportamento tenuto dal proprio tesserato.

Orbene, la lettura del referto di gara, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, del C.G.S. "fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", conferma gli episodi di comportamento evidenziati e correttamente statuiti dal Giudice di prime cure. Si rileva, infatti, che al 24' del 1° tempo, il Larosa "andava verso l'Assistente minacciandolo ripetutamente, pronunciando le seguenti frasi: "Che cazzo stai facendo? ... lo ti attacco al muro... Oggi da qui non esci..."

Da quanto sopra, il proposto gravame non può trovare accoglimento, perché la sanzione così come inflitta in 1° grado di giudizio appare congrua e non suscettibile di alcuna riduzione, avuto riguardo al reiterato grave comportamento posto in essere dal calciatore Larosa in danno di un Ufficiale di gara, peraltro irrogata al di sotto del minimo edittale, di cui all'art. 36, comma 1, lett a), del C.G.S. Conseguentemente il reclamo va rigettato.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare respinge il proposto reclamo confermando la squalifica di quattro gare per il calciatore Larosa Francesco (Kipling Calcio).

Per l'effetto dispone incamerarsi il versato contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, pari a euro 80,00.

Pubblicato in Roma il 20/12/2024

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE